ISTITUTO PARITARIO OMNICOMPRENSIVO

MAESTRE PIE FILIPPINI

Scuole: Infanzia, Primaria, Secondaria di
Primo e Secondo Grado Via Cesare Minardi
12 – 00044 Frascati Roma

REGOLAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI

1. PREMESSA E IDENTIFICAZIONE DELL'ENTE GESTORE

1.1 Soggetto Giuridico e Rappresentanza Legale Il presente Regolamento disciplina la costituzione, le competenze e il funzionamento degli organi collegiali dell'**Istituto Paritario "Maestre Pie Filippini"** (Scuola dell'Infanzia, Scuola Primaria, Scuola Secondaria di I° grado e Liceo Linguistico), in conformità alla normativa sulle scuole paritarie (L. 62/2000, D.M. 267/2007, D.M. 83/2008, C.M. 31/2003). L'**Ente Gestore** è il *Pontificio Istituto delle Maestre Pie Filippini*, soggetto giuridico distinto rispetto alle figure operanti nell'Istituto. La Superiora *pro tempore* rappresenta l'Ente Gestore nei limiti e secondo le attribuzioni risultanti dagli atti ufficiali dell'Ente e nel rispetto delle norme del Diritto Canonico e del Diritto Proprio dell'Istituto Religioso.

1.2 Garanzia Identitaria e Riserva Gestionale L'Ente Gestore è garante dell'identità culturale e del Progetto Educativo di ispirazione cristiana promosso dai Fondatori S. Lucia Filippini e Card. Marcantonio Barbarigo. All'Ente Gestore competono in via esclusiva la conduzione della scuola e la gestione amministrativa, patrimoniale, contabile, economica, finanziaria e contrattuale. Gli organi collegiali operano nel rispetto di tali prerogative e in conformità con il Progetto Educativo; all'Ente Gestore spetta la verifica di corrispondenza degli atti collegiali alle finalità istituzionali dell'Istituto.

1.3 Autonomia Economica e Procedimento di Spesa Gli organi collegiali non hanno competenze gestionali, non assumono obbligazioni, non impegnano risorse né sottoscrivono contratti. Le deliberazioni o i pareri adottati dagli organi collegiali in ambito educativo-organizzativo:

- Non costituiscono autorizzazione di spesa o vincolo contrattuale per l'Ente Gestore.
- Richiedono la preventiva verifica di sostenibilità economico-finanziaria da parte dell'Ente Gestore prima di qualunque attuazione.

1.4 Informazione

1. Il bilancio dell'Istituto, fermo restando il rispetto delle procedure di approvazione interne dell'Ente religioso, è soggetto agli obblighi di pubblicità nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente per le scuole paritarie (L. n. 62/2000 e D.M. n. 267/2007); a tal fine, ne viene garantita la consultazione mediante pubblicazione sul sito web ufficiale della scuola.

2**. ORGANI COLLEGIALI E STRUTTURA PARTECIPATIVA**

La partecipazione della comunità scolastica si articola nei seguenti organi:

1. Consiglio di Istituto (e Giunta Esecutiva)
2. Collegio dei Docenti
3. Consigli di Classe, di Interclasse e di Intersezione
4. Rappresentanti di Classe dei Genitori
5. Organo di Garanzia

3. CONSIGLIO DI ISTITUTO

Art. 1 — Ambiti e Procedimento Deliberativo

Il Consiglio di Istituto coordina la vita organizzativa ed educativa generale della scuola. Non rientrano nelle sue competenze gli atti gestionali, amministrativi ed economici, che spettano in via esclusiva all'Ente Gestore.

Nelle sue competenze rientrano:

1. **Procedimento di approvazione del PTOF:**
    - Il Collegio dei Docenti elabora e adotta il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF).
    - L'Ente Gestore valuta e attesta la sostenibilità economico-finanziaria e la conformità al Progetto Educativo.
    - Il Consiglio di Istituto esamina e ratifica il PTOF definitivamente.
2. **Variazioni Programmatiche:** Le modifiche esecutive o di lieve entità rientranti in programmi già approvati dall'Ente Gestore possono essere attuate dal Coordinatore didattico senza nuovi passaggi collegiali. Le modifiche sostanziali al PTOF o all'organizzazione generale richiedono una nuova deliberazione del Consiglio di Istituto.
3. **Altre Competenze:**
    - Formulazione di proposte di modifica al Regolamento d'Istituto e adattamento del calendario scolastico.

- Deliberazione su visite guidate, viaggi d'istruzione, attività extracurricolari e integrative proposte dal Collegio Docenti.
- Promozione di iniziative religiose, culturali, assistenziali, sportive e di rete con il territorio e gli Enti pubblici.
- Elezione della Giunta Esecutiva e dell'Organo di Garanzia.

Art. 2 — Composizione e Durata in Carica

Il Consiglio di Istituto rimane in carica per **3 anni** ed è composto da **16 membri** suddivisi tra membri di diritto ed eletti:

- **Membri di Diritto (2):**
  1. Rappresentante dell'Ente Gestore (Superiora *pro tempore* o suo delegato)
  2. Coordinatrice/Coordinatore delle Attività Didattico-Educative
- **Membri Eletti (14):**
  - **6 Rappresentanti dei Docenti:** 1 Infanzia, 2 Primaria, 1 Secondaria I° grado, 2 Secondaria II° grado.
  - **6 Rappresentanti dei Genitori:** 1 Infanzia, 2 Primaria, 1 Secondaria I° grado, 2 Secondaria II° grado.
  - **1 Rappresentante del Personale A.T.A.**
  - **2 Rappresentanti degli Studenti:** (della Scuola Secondaria di II° grado — Liceo Linguistico, la cui carica ha durata **annuale**).

Art. 3 — Elezione della Presidenza

1. **Presidente:** Il Presidente è eletto nella prima seduta tra i membri appartenenti alla componente dei **Genitori**. L'elezione avviene a maggioranza assoluta dei voti nei primi due scrutini; dal terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza relativa. Il Presidente rimane in carica per tre anni (o fino al termine del percorso scolastico del figlio).
2. **Vicepresidente:** Nella prima seduta il Consiglio elegge un Vicepresidente, a maggioranza assoluta al primo scrutinio e a maggioranza relativa dal secondo. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.
3. **Esperti e Invitati:** Per specifici argomenti, il Presidente (di propria iniziativa o su richiesta della maggioranza dei membri) può invitare esperti, docenti o rappresentanti di classe. Gli invitati partecipano con sola funzione consultiva e senza diritto di voto.

Art. 4 — Convocazione, Votazioni e Verbalizzazione

1. **Convocazione:** Il Consiglio si riunisce in via ordinaria almeno **3 volte l'anno** e straordinariamente su richiesta del Coordinatore, dell'Ente Gestore o di almeno un terzo

dei consiglieri. La convocazione è spedita dal Presidente tramite avviso scritto (e/o email) con ordine del giorno almeno **5 giorni prima** della seduta (riducibili in caso di comprovata urgenza). L'avviso/estratto viene affisso all'Albo della Scuola.

2. **Quorum Costitutivo:** Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti in carica (maggioranza assoluta).
3. **Votazioni e Parità di Voto:**
    - Le delibere sono assunte a **maggioranza assoluta dei voti validamente espressi**.
    - In caso di **parità di voto**, prevale la votazione espressa dal Presidente.
    - Gli astenuti non si calcolano nel computo dei voti favorevoli o contrari ma concorrono al raggiungimento del quorum costitutivo.
    - La votazione avviene di norma per alzata di mano. È segreta per le elezioni delle cariche (Presidente, Vicepresidente, Giunta) o quando si tratti di questioni relative a singole persone, oppure su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri.
4. **Verbalizzazione e Approvazione:**
    - Le funzioni di Segretario verbalizzante sono affidate dal Presidente a un membro del Consiglio.
    - Il verbale deve essere redatto entro **8 giorni lavorativi** dalla seduta.
    - Il verbale è approvato formalmente nella seduta successiva. L'approvazione del verbale costituisce attesto del resoconto e si distingue dall'immediata efficacia delle deliberazioni assunte.
5. **Pubblicazione:** Entro **8 giorni** dalla seduta, un estratto delle delibere (sottoscritto dal Segretario) viene affisso all'Albo scolastico. Il testo dei verbali è conservato in segreteria per la consultazione degli aventi diritto.

4. GIUNTA ESECUTIVA

Art. 5 — Composizione, Limiti e Competenze

1. **Composizione:** La Giunta Esecutiva è composta da:
    - Presidente del Consiglio di Istituto (che la presiede)
    - Coordinatrice/Coordinatore delle Attività Didattico-Educative
    - Rappresentante dell’Ente Gestore
    - Un Docente e un Genitore eletti dal Consiglio di Istituto tra i propri componenti.
2. **Funzioni:** La Giunta ha compiti preparatori e istruttori degli argomenti da sottoporre al Consiglio di Istituto e ne cura l'attuazione delle delibere. Le sue riunioni non sono pubbliche.

3. **Limiti:** La Giunta non può sostituirsi al Consiglio di Istituto nelle funzioni deliberative né all'Ente Gestore nelle attività di gestione economica/amministrativa. In materia disciplinare la Giunta opera unicamente nei limiti espliciti stabiliti dal Regolamento d'Istituto e dal Patto di Corresponsabilità Educativa.

5. COLLEGIO DEI DOCENTI

Art. 6 — Composizione e Convocazione

1. Il Collegio è composto da tutti i docenti in servizio nei vari ordini dell'Istituto ed è presieduto dalla Coordinatrice/Coordinatore delle Attività Didattico-Educative.
2. È convocato almeno ogni tre mesi (o quando necessario) con avviso scritto e O.d.G. inviato **5 giorni prima** (o tramite e-mail/comunicazione rapida in casi d'urgenza). La partecipazione è un dovere d'ufficio.

Art. 7 — Competenze Didattiche

Il Collegio dei Docenti ha potere deliberante in materia didattica ed educativa:

- Elabora e aggiorna il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF).
- Valuta l'andamento dell'azione educativa e promuove progetti di recupero, sostegno e aggiornamento.
- Adotta i libri di testo.
- Elegge i 6 rappresentanti dei docenti nel Consiglio di Istituto.

Art. 8 — Votazioni e Verbalizzazione

Le delibere sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. Il verbale è redatto dal Segretario nominato dal Coordinatore, trascritto nell'apposito registro e sottoscritto dal Presidente di seduta e dal Segretario.

6. CONSIGLI DI CLASSE, DI INTERCLASSE E DI INTERSEZIONE

Art. 9 — Struttura e Funzionamento

1. Sono costituiti per ogni classe/sezione della Scuola dell'Infanzia (Intersezione), Scuola Primaria (Interclasse), Scuola Secondaria di I° e II° grado (Classe).
2. Sono composti dai docenti della classe/sezione e presieduti dal Coordinatore Didattico o da un docente delegato. Alle sedute aperte partecipano i Rappresentanti dei Genitori (e degli Studenti nella Scuola Secondaria di II° grado).

Art. 10 — Competenze

1. **Seduta Allargata (con i Genitori):** Confronto sull'andamento didattico-educativo della classe, verifica delle attività integrative e raccordo scuola-famiglia.

2. **Seduta Tecnica (soli Docenti):** Programmazione didattica, valutazione periodica e finale degli alunni, coordinamento disciplinare nel rispetto delle garanzie procedurali dello Statuto delle studentesse e degli studenti.

7. RAPPRESENTANTI DI CLASSE DEI GENITORI

Art. 11 — Modalità di Elezione e Durata

1. **Numero Rappresentanti:**
    - Per la **Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di II° grado**: fino a **2 rappresentanti** per classe.
    - Per la **Scuola Secondaria di I° grado**: **4 rappresentanti** per classe.
2. **Procedura Elettorale:**
    - L'assemblea dei genitori di classe si riunisce entro le prime settimane dell'anno scolastico.
    - Se i candidati sono pari o inferiori al numero massimo previsto, si procede per acclamazione/nomina diretta. Se superiori, si svolgono elezioni a voto segreto (una preferenza per genitore; non sono ammesse deleghe).
3. **Durata e Sostituzione:** Restano in carica 1 anno scolastico. In caso di dimissioni o decadenza si subentra per scorrimento dei non eletti o tramite elezione suppletiva.

Art. 12 — Ruolo e Limiti

I Rappresentanti favoriscono la comunicazione costruttiva tra la scuola e le famiglie. Possono proporre assemblee di classe e raccogliere istanze collettive. **Non** hanno competenze in materia di valutazioni dei singoli alunni, gestione del personale o scelte amministrative.

8. ORGANO DI GARANZIA E DISCIPLINA

Art. 13 — Composizione e Nomina

1. L'Organo di Garanzia, previsto per la Scuola Secondaria di I° e II° grado in conformità al D.P.R. 249/1998 e s.m.i., è composto da:
    - Il Coordinatore delle Attività Didattico-Educative (Presidente).
    - Un docente designato dal Collegio Docenti.
    - Un genitore eletto dal Consiglio di Istituto.
    - (Per il Liceo) Un rappresentante degli studenti eletto dal Consiglio di Istituto.
2. **Competenze:** Decide sui ricorsi proposti dagli studenti/genitori avverso le sanzioni disciplinari di sospensione erogate dai Consigli di Classe. Garantisce il rispetto del Patto

educativo di corresponsabilità senza sovrapporsi ai poteri gestionali dell'Ente o del Coordinatore.

9. DECADENZA E SOSTITUZIONE

Art. 14 — Decadenza e Surroga

1. I componenti elettivi degli organi collegiali che non intervengono senza giustificato motivo a **3 sedute consecutive**, o che perdono i requisiti di eleggibilità (es. ritiro dell'alunno o cessazione dal servizio), decadono dalla carica.
2. La decadenza è presa in atto dall'organo di appartenenza. Per la sostituzione si procede alla surroga con i primi non eletti delle rispettive graduatorie/liste. In caso di esaurimento delle liste, si indicono elezioni suppletive.